

STATUTO SINDACATO PERSONALE VIAGGIANTE

Art. 1

Con il presente Statuto si sancisce la costituzione in Sindacato della categoria del Personale Viaggiante assumendo la denominazione di SINDACATO PERSONALE VIAGGIANTE (S.P.V.).

Art. 2

Il S.P.V. appartiene all'Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base (OR.S.A.) di cui recepisce i regolamenti.

Il S.P.V. è impegnato a sostenere ogni iniziativa volta al raggiungimento di un Sindacato Autonomo dei lavoratori che svolgono attività ferroviaria in una realtà Confederale di rappresentanza di tutto il mondo del lavoro.

Art. 3

Il S.P.V. è apartitico, ripudia ogni qualsivoglia influenza di organismi e persone che perseguono fini di carattere politico o comunque ideologico.

Art. 4

Il S.P.V. ha lo scopo di ottenere con ogni lecito idoneo mezzo la realizzazione di condizioni atte ad assicurare alla categoria rappresentata l'esercizio effettivo del diritto a migliorare le condizioni di vita morale, economica, sociale e giuridica.

Il S.P.V. valuta la possibilità di costituirsi parte civile in caso di aggressioni ai danni degli associati. Su tale aspetto agisce il Segretario Nazionale su mandato dell' Esecutivo Nazionale.

Art. 5

La democrazia interna del S.P.V. viene assicurata attraverso la elezione di tutte le cariche sociali con scrutinio segreto, riconoscendo l'inviolabilità dei diritti sovrani degli iscritti. Le procedure elettorali sono stabilite nel Regolamento Interno S.P.V. - OR.S.A. Ferrovie.

Art. 6

Il S.P.V. ha la sua sede nazionale in Roma e la sua esistenza non ha limiti di durata.

TITOLO II

SOCI

Art. 7

Possono iscriversi al S.P.V. tutti i dipendenti del Personale Viaggiante, ovvero Bordo/Accompagnamento, operanti presso gli Impianti e/o strutture operative in esercizio, che svolgono attività di trasporto e controllo sui convogli/mezzi nonché le figure professionali che svolgono attività connesse al servizio a bordo treno.

Art. 8

L'ammissione al S.P.V. è assicurata senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica, nazionale, sociale e di condizioni personali. Tutti sono eleggibili alle cariche sociali dopo almeno sei mesi dalla data di iscrizione.

Il S.P.V. promuove ed applica la pari opportunità tra i sessi.

Art. 9

Non sono ammessi a far parte del S.P.V. coloro che risultino iscritti ad altra organizzazione sindacale.

Art. 10

L'iscrizione al S.P.V. avviene attraverso il rilascio di delega per trattenuta a ruolo dei contributi sindacali. La trattenuta a ruolo della prima quota determina la data di iscrizione, considerando anche la trattenuta di quote relative a mensilità arretrate.

Art. 11

La sottoscrizione della delega implica la conoscenza ed accettazione del presente Statuto, dello Statuto OR.S.A. Ferrovie e dei regolamenti.

Art. 12

Ogni socio si impegna a migliorare la propria conoscenza sindacale, a partecipare attivamente allo studio ed alla risoluzione dei problemi relativi a tutte le azioni che il S.P.V. intraprende, a partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dal S.P.V., assicurare il massimo aiuto e contributo di idee personali necessarie a realizzare le iniziative e le attività, osservare le deliberazioni degli organi del S.P.V., tenere sempre buona condotta morale e civile, non svolgere alcuna propaganda politica ed elettorale nell'ambito delle sedi e delle riunioni del S.P.V., non avvalersi della propria posizione nel S. P.V. per scopi politici od elettorali.

Art. 13

Le inadempienze agli impegni liberamente accettati da ogni socio comportano le seguenti sanzioni:

- deplorazione con diffida;
- destituzione dalla carica;
- espulsione.

Sono causa di espulsione:

- a) le trasgressioni agli obblighi imposti dalle norme statutarie, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi del S.P.V.;
- b) ogni azione che procuri discredito al S.P.V. o ad un associato;
- c) l'immoralità;
- d) qualsiasi propaganda tendenziosa riguardante le determinazioni degli Organi del S.P.V.

Art. 14

Il COLLEGIO Nazionale dei Probiviri è il solo competente a giudicare in ultima istanza le mancanze previste dall'articolo 13.

TITOLO III

CAPO PRIMO

DEGLI ORGANI NAZIONALI

Art. 15

Sono ORGANI NAZIONALI:

- a) IL CONGRESSO NAZIONALE
- b) IL CONSIGLIO NAZIONALE
- c) L'ASSEMBLEA ESECUTIVA
- d) L'ESECUTIVO NAZIONALE
- e) IL SEGRETARIO NAZIONALE
- f) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI
- g) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 16

Tutte le cariche nazionali decadono all'apertura di ogni Congresso ordinario.
In caso di Congresso straordinario farà fede quanto previsto dall'ordine del giorno di convocazione.

CAPO SECONDO

DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 17

Il CONGRESSO NAZIONALE è l'organo supremo del Sindacato Personale Viaggiante. Esso si riunisce ogni quattro anni, precedendo e in stretta correlazione alla convocazione del Congresso Federativo, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi (stabilendo anche l'ordine del giorno), oppure a maggioranza dei Soci dietro richiesta sottoscritta ed inoltrata a mezzo delle SEGRETERIE COMPARTIMENTALI/REGIONALI che restano responsabili dell'autenticità delle firme.

I CONGRESSI COMPARTIMENTALI/REGIONALI SONO CHIAMATI A DIBATTERE I TEMI CONGRESSUALI INDICATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE.

Art. 18

Il CONGRESSO NAZIONALE è composto dai MEMBRI DI DIRITTO E DAI DELEGATI ELETTI TRA GLI ASSOCIATI CHE HANNO AVANZATO LA PROPRIA CANDIDATURA NEI CONGRESSI COMPARTIMENTALI/REGIONALI IN RAPPORTO DI 1 A 25 ISCRITTI, CON VOTO 25.

Sono Membri di diritto:

- i componenti del CONSIGLIO NAZIONALE con voto 1;
- IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI con voto 1;
- IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI con voto 1
- i rappresentanti R.S.U. / R.L.S. e le R.S.A., iscritti al S.P.V. e in carica alla data di celebrazione del Congresso, con voto 1.

Le delibere del Congresso Nazionale sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei voti congressuali.

Il CONGRESSO NAZIONALE elegge l'ESECUTIVO NAZIONALE su liste predefinite di n° 5 nominativi contenenti l'indicazione delle rispettive cariche di cui all'art. 25 e sottoscritte da almeno il 20% degli aventi diritto al voto che esprimano almeno il 20% dei voti congressuali; esamina l'azione svolta dal CONSIGLIO NAZIONALE; delibera sull'indirizzo sindacale e gli indirizzi amministrativi del nuovo quadriennio; elegge i Membri del COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI; modifica lo STATUTO SOCIALE; elegge, su liste predefinite, i 15 componenti del CONSIGLIO NAZIONALE e i relativi sostituti.

CAPO TERZO

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 19

Il CONSIGLIO NAZIONALE è l'organo deliberante del S.P.V. tra un Congresso e l'altro, opera nel quadro normativo delle direttive generali stabilite dal Congresso precedente e da parere definitivo su ogni decisione degli altri organi categoriali per tutte le attività sindacali, rivendicative, tecniche, amministrative e di gestione del S.P.V.

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà di sostituire, tra un congresso e l'altro, entro 90 giorni, sino a 2/5 dell'ESECUTIVO NAZIONALE inizialmente eletto dal Congresso.

Sono eleggibili, A SOSTITUIRE I 2/5 DELL'ESECUTIVO NAZIONALE, su proposta dell'ESECUTIVO NAZIONALE, gli iscritti che accettino la candidatura.

QUALORA VI FOSSERO PIU' CANDIDATI SARA'/SARANNO ELETTO/I IL SOSTITUTO/I TRAMITE SCHEDA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA CON I NOMINATIVI DEI CANDIDATI.

Il voto è segreto e si esprime con preferenza unica. In presenza di almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto, viene eletto il candidato (ovvero i candidati) che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha l'obbligo di convocare il CONGRESSO:

- in sessione ordinaria una volta scaduto il mandato;

- in sessione straordinaria quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 17.

Nomina il PRESIDENTE, delibera su tutte le azioni del S.P.V., coordina il regolare funzionamento degli Organi Sociali, amministra i beni sociali, esamina la relazione che l'ESECUTIVO NAZIONALE sottopone al CONGRESSO NAZIONALE, approva i rendiconti preventivi e consuntivi entro il 31 maggio di ogni anno, fissa i contributi sociali nonché le modalità di ripartizione degli stessi, emana modifiche ai regolamenti. Il CONSIGLIO NAZIONALE a maggioranza semplice ha facoltà di delegare i suoi compiti (o parte di essi) all'ESECUTIVO NAZIONALE.

Art. 20

Il CONSIGLIO NAZIONALE viene convocato:

- dall' ESECUTIVO NAZIONALE almeno una volta l'anno in sessione ordinaria;
- in caso di necessità in sessione straordinaria dietro richiesta della maggioranza (50% + 1) dei suoi componenti o all'unanimità dell'ESECUTIVO NAZIONALE;
- può essere convocato a richiesta della maggioranza (50% + 1 dei componenti) dell'Assemblea Esecutiva.

Il CONSIGLIO NAZIONALE ha facoltà, a seguito di motivata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/3 i suoi componenti, di sfiduciare l'ESECUTIVO NAZIONALE a seguito di votazione a maggioranza qualificata (667/1000).

Può inoltre sostituire a maggioranza semplice fino ad un massimo dei 2/5 dei componenti l'ESECUTIVO NAZIONALE, qualora dimissionari.

Art. 21

Il CONSIGLIO NAZIONALE è composto:

- da quindici membri eletti su liste predefinite dal CONGRESSO NAZIONALE
- dai SEGRETARI COMPARTIMENTALI /REGIONALI S.P.V.
- dal Presidente del COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI
- da qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi permanenti a carattere nazionale dell' OR.S.A.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

Art. 22

La vacanza in via permanente e per qualsiasi ragione di un Membro eletto dal CONGRESSO NAZIONALE, viene colmata così come specificato all'art. 18.

Un Consigliere decade quando per due volte senza giustificato motivo, dopo il Congresso che lo ha eletto, non partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

CAPO QUARTO

DELL'ASSEMBLEA ESECUTIVA E DELL' ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 23

L'ASSEMBLEA ESECUTIVA è l'organo di gestione delle direttive impartite dal CONGRESSO e dal CONSIGLIO NAZIONALE, ne persegue la realizzazione e le finalità.

Delibera e programma l'attività sindacale, rivendicativa e tecnico-organizzativa del S.P.V.

Ha facoltà di delegare parte dei suoi compiti all' ESECUTIVO NAZIONALE. E' convocata almeno una volta l'anno dall'ESECUTIVO NAZIONALE.

L'ASSEMBLEA ESECUTIVA è composta dall'ESECUTIVO NAZIONALE e dai SEGRETARI COMPARTIMENTALI / REGIONALI del S.P.V.

Art. 24

L' ESECUTIVO NAZIONALE è l'organo che rappresenta il S.P.V. di fronte alle società ed altri Organismi.

Provvede all'attuazione delle norme statutarie, delle delibere del CONSIGLIO NAZIONALE e dell'ASSEMBLEA ESECUTIVA.

Esamina e studia i progetti di legge concernenti il rapporto di impiego della categoria e più in generale l'ordinamento ferroviario; conduce indagini e studi avvalendosi, ove occorra, della collaborazione e dell'assistenza di commissioni tecniche costituite da esperti nel campo giuridico e medico.

Può istituire commissioni permanenti o temporanee con elementi del Sindacato per lo studio o l'attuazione di programmi.

Adotta i provvedimenti del CONSIGLIO NAZIONALE, se da questi delegato a norma dell'art. 19.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) coordina il funzionamento dei vari organi sociali prendendo tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento dei fini del S.P.V. sempre nell'ambito delle direttive Congressuali e del CONSIGLIO NAZIONALE;
- b) convoca il CONSIGLIO NAZIONALE in sessione ordinaria, o in sessione straordinaria, quando si verificano le condizioni previste dall'art. 20;
- c) cura e dirige la propaganda e la stampa;
- d) adotta in via d'urgenza tutti i provvedimenti di competenza del CONSIGLIO NAZIONALE, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;
- e) prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato;
- f) predispone la relazione sull'attività sindacale ed il rendiconto per i vari organi deliberanti;
- g) designa i vari responsabili dei settori di attività del S.P.V.;
- h) organizza i CONGRESSI NAZIONALI.

Art. 25

L' ESECUTIVO NAZIONALE è l'Organo Esecutivo del S.P.V. Viene eletto dal CONGRESSO NAZIONALE su liste predefinite di cinque nominativi, contenente l'indicazione degli incarichi, con votazione a scrutinio segreto e maggioranza qualificata. Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga la maggioranza dei 667/1000 dei voti congressuali, al terzo scrutinio verrà eletta la lista che ha ricevuto più voti.

E' composto da:

1 SEGRETARIO NAZIONALE

1 SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

3 MEMBRI DI SEGRETERIA NAZIONALE

L' ESECUTIVO NAZIONALE può designare un massimo di tre tecnici da utilizzare per impegni ben individuati che partecipano alle riunioni e trattative nazionali specifiche e all'approfondimento delle disposizioni normative del gestore dell'infrastrutture. Può istituire commissioni internazionali per i rapporti con i sindacati delle società di trasporto europee.

CAPO QUINTO

DEL SEGRETARIO NAZIONALE

E DEL CASSIERE NAZIONALE

Art. 26

Il SEGRETARIO NAZIONALE ha la firma di tutte le operazioni sociali; rappresenta legalmente il S.P.V.;

è autorizzato a rilasciare procure generali e speciali a mandatarî per far valere eventuali azioni in giudizio;

è responsabile dei fondi del S.P.V. la cui cura è affidata al CASSIERE NAZIONALE.

Le facoltà del SEGRETARIO NAZIONALE nel caso di suo impedimento per qualsiasi ragione, sono devolute al SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO e, in assenza di quest'ultimo, al Membro di Segreteria più anziano.

Art. 27

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO sostituisce il Segretario NAZIONALE nelle specifiche competenze, quando questi ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.

E' specifica competenza del SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura inoltre la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali. Svolge compiti di raccordo e di coordinamento con le Segreterie S.P.V. Regionali / Compartimentali.

Il SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO cura in accordo con la segreteria Generale OR.S.A. Ferrovie, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.

Art. 28

Il CASSIERE NAZIONALE su indirizzo del SEGRETARIO NAZIONALE e dell'ESECUTIVO NAZIONALE provvede, nel rispetto delle norme di legge in materia finanziaria e fiscale, nonché di quanto deliberato dal CONSIGLIO NAZIONALE S.P.V., alla gestione finanziaria delle risorse di propria competenza.

Viene indicato dal Segretario Nazionale e predispone entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto consuntivo e quello preventivo per l'esercizio corrente, che metterà a disposizione dei membri del Consiglio Nazionale, unitamente ad idonea documentazione riguardo alla gestione finanziaria e allo stato patrimoniale del S.P.V. Decade dall'incarico in caso di mancata approvazione dei rendiconti.

CAPO SESTO

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Art. 29

Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI è l'organo di controllo amministrativo, della gestione finanziaria e patrimoniale del S.P.V.

Esso è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal Congresso a scrutinio segreto.

Art. 30

Le funzioni, prerogative e competenze del COLLEGIO dei SINDACI sono quelle previste dalle leggi vigenti. In particolare verificano ogni tre mesi i libri contabili eseguendo gli opportuni riscontri di cassa.

Art. 31

Il COLLEGIO NAZIONALE dei SINDACI risponde al CONGRESSO NAZIONALE del proprio operato.

Il PRESIDENTE del COLLEGIO, eletto tra i suoi membri effettivi, partecipa a titolo consultivo alle sessioni del CONSIGLIO NAZIONALE.

CAPO SETTIMO

DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 32

Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI è il massimo organo di garanzia statutaria. Ha il compito di decidere sulle divergenze che potessero sorgere tra i vari Organi Sociali del S.P.V. e fra questi ed i Soci o tra i Soci, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 40 e 41.

E' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal CONGRESSO NAZIONALE a scrutinio segreto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi incarico sindacale di settore, federativo o confederale.

Il PRESIDENTE del COLLEGIO viene eletto fra i suoi membri effettivi.

I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell'apertura dei lavori congressuali a tutti i livelli.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art. 33

L'Organizzazione periferica del S.P.V. si articola in:

- a) CONGRESSO COMPARTIMENTALE/REGIONALE
- b) DIRETTIVO COMPARTIMENTALE/REGIONALE
- c) SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE
- d) COLLEGIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE DEI PROBIVIRI.

Art. 34

Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE/REGIONALE ha i seguenti compiti:

- a) affrontare le problematiche locali del personale rappresentato;
- b) convocare il Congresso Compartimentale/Regionale;
- c) esaminare i programmi futuri;
- d) approvare le relazioni da inviare agli organi nazionali.

Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.

Le delibere del Direttivo Regionale sono valide quando sono presenti i 2/3 degli aventi diritto di voto e sono prese a maggioranza semplice.

Il DIRETTIVO COMPARTIMENTALE / REGIONALE è composto:

- a) dai membri della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE / REGIONALE;
- b) da qualsiasi socio che per diritto o elezione sia componente di organi permanenti S.P.V. ed a carattere Nazionale o Compartimentale / Regionale dell'OR.S.A.
- c) dai rappresentanti in carica R.S.U / R.L.S. eletti nelle liste OR.S.A. ed iscritti al S.P.V.

Art. 35

Il Congresso Compartimentale/Regionale è convocato almeno VENTI GIORNI prima del Congresso Nazionale S.P.V. ordinario, costituendosi in Congresso per gli adempimenti degli articoli 17 e 18 del presente Statuto, per il rinnovo delle cariche Compartimentali/Regionali ed elegge, tra gli associati che hanno avanzato la propria candidatura, i delegati al Congresso Nazionale S.P.V. OR.S.A., al congresso regionale OR.S.A. Ferrovie, al congresso generale OR.S.A. Ferrovie, i consiglieri generali OR.S.A. Ferrovie.

Il CONGRESSO COMPARTIMENTALE/REGIONALE è composto dai MEMBRI DI DIRITTO E DAI DELEGATI COMPARTIMENTALI.

I DELEGATI COMPARTIMENTALI VENGONO ELETTI IN APPOSITE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI DEL COMPARTIMENTO/REGIONE:

- IN RAPPORTO DI 1 A 15, SENZA CONTABILIZZAZIONE DEI RESTI, PER I COMPARTIMENTI/REGIONI FINO A 44 ISCRITTI.
- IN RAPPORTO DI 1 A 20, SENZA CONTABILIZZAZIONE DEI RESTI, PER I COMPARTIMENTI/REGIONI FINO A 99 ISCRITTI.
- IN RAPPORTO DI 1 A 25, SENZA CONTABILIZZAZIONE DEI RESTI, PER I COMPARTIMENTI/REGIONI FINO A 149 ISCRITTI.
- IN RAPPORTO DI 1 A 30, SENZA CONTABILIZZAZIONE DEI RESTI, PER I COMPARTIMENTI/REGIONE FINO A 239 ISCRITTI.
- IN RAPPORTO DI 1 A 35 ISCRITTI, SENZA CONTABILIZZAZIONE DEI RESTI, PER I COMPARTIMENTI/REGIONI OLTRE I 240 ISCRITTI.

I DELEGATI HANNO RISPETTIVAMENTE VOTO 15, 20, 25, 30,35.

Sono Membri di diritto:

- i componenti della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE USCENTE, con voto 1;
- il PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE/COMPARTIMENTALE DEI PROBIVIRI, con voto 1
- i rappresentanti R.S.U./R.L.S. iscritti al S.P.V. e in carica alla data di celebrazione del Congresso, con voto 1.
- i membri del CONSIGLIO NAZIONALE S.P.V., residenti nel Compartimento/Regione, con voto 1.

Le delibere del Congresso REGIONALE / COMPARTIMENTALE sono valide quando siano presenti almeno il 50% + 1 dei voti Congressuali.

Art. 36

La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE è composta da tre membri.

E' l'organo direttivo Compartimentale/Regionale.

Viene eletta dal CONGRESSO Compartimentale/Regionale a scrutinio segreto e maggioranza qualificata su liste predisposte di tre nominativi, con l'indicazione delle cariche di SEGRETARIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE, SEGRETARIO AGGIUNTO, VICE SEGRETARIO favorendo la rappresentanza alle diverse realtà lavorative in cui sono presenti gli aderenti al S.P.V..

Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga la maggioranza di 667/1000 DEI VOTI CONGRESSUALI, alla terza votazione viene eletta la lista che otterrà la maggioranza semplice dei votanti.

Art. 37

La sede della SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE deve essere ubicata nella località sede dell'ex compartimento/regione delle F.S.

Il SEGRETARIO COMPARTIMENTALE / REGIONALE deve prestare servizio in qualsiasi località del Compartimento/Regione.

Art. 38

La SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE ha il compito di organizzare l'attività sindacale in tutti gli impianti di giurisdizione della società Trenitalia e delle altre Imprese ferroviarie. Negli impianti dove sono presenti le due Divisioni Pax e TMR della Società Trenitalia e/o altre imprese ferroviarie la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE/REGIONALE è chiamata ad operare nell'interesse di tutti i lavoratori iscritti, coordinandone le problematiche tenendo conto del numero dei soci esistenti negli impianti, l'importanza degli impianti stessi e le necessità organizzative.

Art. 39

I SINDACI NAZIONALI hanno facoltà di esaminare i libri contabili Compartimentali/Regionali.

Art. 40

Il COLLEGIO COMPARTIMENTALE/REGIONALE dei PROBIVIRI è l'organo di garanzia statutaria del compartimento.

Decide sulle divergenze che potessero sorgere fra i vari organi Compartimentali/Regionali, fra questi e i soci, o tra i soci.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi.

I procedimenti disciplinari devono essere conclusi prima dell'apertura dei lavori congressuali compartimentali/regionali.

Le sanzioni erogate dal Collegio dei Probiviri Compartimentale/Regionale possono essere impugnate in appello con ricorso al Collegio Nazionale corrispondente.

Art. 41

Il COLLEGIO NAZIONALE dei PROBIVIRI, in ultima istanza, per dare unità ed uniformità di garanzia, è competente a giudicare anche sulle controversie a carattere compartimentale e locale.

Art. 42

SOPPRESSO

Art. 43

SOPPRESSO

Art. 44

SOPPRESSO

Art. 45

SOPPRESSO

TITOLO V
DELLA FINANZA E DEL PATRIMONIO

Art. 46

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili in proprietà al S.P.V. ovunque dislocati. Presso la sede della Segreteria Nazionale esiste, continuamente aggiornato, un libro inventario dei beni patrimoniali.

Le entrate del S.P.V. sono costituite dalle quote sociale e da contribuzioni.

Art. 47

Il S.P.V. risponde delle obbligazioni assunte dal SINDACATO NAZIONALE, da persone da esso delegate nei limiti delle competenze e dei fini statutari.

Il SEGRETARIO NAZIONALE rappresenta il S.P.V. di fronte a terzi e alla Autorità Giudiziaria.

Art. 48

Il SEGRETARIO NAZIONALE è il responsabile dei fondi S.P.V. per la cui gestione si avvale del CASSIERE NAZIONALE.

Detti fondi sociali debbono categoricamente essere disponibili per quanto previsto dal bilancio preventivo.

Ogni spesa non prevista in preventivo, e quindi straordinaria, deve essere sottoposta all'ESECUTIVO NAZIONALE e da esso approvata.

Art. 49

Gli organi periferici del S.P.V. sono rappresentati nei confronti degli Istituti di Credito dal SEGRETARIO NAZIONALE.

L'ESECUTIVO NAZIONALE può disporre controlli amministrativi e interventi di natura finanziaria nei confronti degli organi periferici.

Le obbligazioni assunte verso chiunque da questi ricadono sotto la responsabilità degli stessi.

L'ESECUTIVO NAZIONALE non è tenuto a sollevarne le obbligazioni.

Art. 50

L'esercizio finanziario è riferito all'anno solare.

Il CASSIERE NAZIONALE ha l'obbligo di predisporre i rendiconti; assolvere gli obblighi previsti dall'art. 29 e sottoporli all'approvazione del CONSIGLIO NAZIONALE entro il 31 Maggio di ogni anno.

Art. 51

Le Segreterie Compartimentali/Regionali hanno l'obbligo di compilare annualmente il proprio rendiconto su prospetto predisposto e di inviarne copia entro il 31 Marzo di ogni anno all'ESECUTIVO NAZIONALE.

Art. 52

Nessuno può richiedere finché esiste il S.P.V. la divisione delle attività, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna, per qualsiasi titolo, compreso i contributi versati.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTO – SCIoglimento - LIQUIDAZIONE E VARIE

Art. 53

Le modifiche allo Statuto del S.P.V. sono effettuate dai CONGRESSI NAZIONALI a maggioranza qualificata (667/1000) dei voti congressuali.

Art. 54

Almeno un mese prima della data fissata del CONGRESSO NAZIONALE le proposte di modifica devono pervenire all' ESECUTIVO NAZIONALE con la deliberazione di proposta dell'organo proponente.

Tali proposte saranno tempestivamente recapitate a tutti i Segretari Regionali/Compartimentali per opportuna e preventiva conoscenza.

Art. 55

Lo scioglimento del S.P.V. può avvenire solo per deliberazione dei soci a mezzo referendum. Il CONSIGLIO NAZIONALE, constatato il risultato, provvede alla nomina dei liquidatori a norma di legge, dichiarando l'Ente a favore del quale devolvere le attività.

Art. 56

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Regolamenti Interno e Amministrativo S.P.V - OR.S.A. e le leggi italiane.